

8.2.4.3.3. 4.2 Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura risponde direttamente alla FA-3A e indirettamente alla FA-5B; e soddisfa direttamente i fabbisogni 12, 13, 14 e indirettamente al fabbisogno 26, attraverso:

- il miglioramento delle strutture e degli impianti di stoccaggio, lavorazione/trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli (ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento) e solo per il comparto orto/floro/frutticolo realizzazione di nuove strutture con relativi impianti;
- l'introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere a nuove opportunità di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e alla sicurezza alimentare;
- il miglioramento delle performance ambientali del processo produttivo e della sicurezza del lavoro.

La sottomisura riguarda la trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), provenienti da produttori primari.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o in conto interesse.

Nell'ipotesi di concessione del sostegno nella forma di abbuono di interesse sono applicate le condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In questo caso il contributo pubblico può essere concesso purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo

dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 234/2007 del Consiglio;
- Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Regolamento (CE) n. 1242/2008 dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari della sottomisura piccole, medie e grandi imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che operano nella trasformazione/lavorazione/commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa (comma 2, art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013):

1. per tutti i comparti produttivi la ristrutturazione, ammodernamento e/o ampliamento di immobili destinati allo stoccaggio, lavorazione/trasformazione, confezionamento e

commercializzazione di prodotti agricoli. Per il solo comparto orto/floro/frutticolo è consentita anche la realizzazione di immobili da destinare alle precitate attività;

2. l'acquisto di immobili già esistenti e destinati ad attività di cui al punto precedente e in attività al momento dell'acquisto, al netto degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza; nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il costo totale dell'acquisto non deve essere superiore al 30% del costo totale degli interventi previsti in progetto;

- il costo di acquisto deve essere inferiore al costo di ricostruzione dell'immobile;

- l'immobile non deve essere stato oggetto di aiuto pubblico;

- l'immobile non deve essere acquisito da società associate o controllate.

3. l'acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature anche informatiche.

Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, sono inoltre ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa: compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, nonché onorari di professionisti, tutte ricadono nell'ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente sottomisura, è obbligatorio conservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” della sottomisura;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
- per le aziende agricole i prodotti oggetto di lavorazione/trasformazione devono provenire per almeno 2/3 da altre aziende.

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione..

Il sostegno è concesso per investimenti che riguardino lo stoccaggio, lavorazione/trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato, in entrata e in uscita dal processo produttivo (esclusi i prodotti della pesca).

Non sono ammissibili gli investimenti sovvenzionati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;

Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159).

In base all'art. 45 comma 1 del Reg. (UE) n.1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, l'ammissibilità della domanda di sostegno è subordinata alla valutazione di impatto ambientale da parte della Regione Puglia conformemente alla normativa vigente.

8.2.4.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- Comparto produttivo interessato dagli interventi, con le sottoindicate priorità in ordine decrescente: ortoflorofrutticolo, olivicolo da olio, vitivinicolo, cerealicolo, zootecnico;
- Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato, secondo le sottoindicate priorità:
 - Per il comparto ortofrutticolo in ordine decrescente:
 - I. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
 - II. Aree C (Aree rurali intermedie)
 - Per il comparto floricolo in ordine decrescente:
 - I. Aree C (Aree rurali intermedie)
 - II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
 - Per il comparto olivicolo da olio in ordine decrescente:
 - I. Aree C (Aree rurali intermedie)
 - II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
 - Per il comparto vitivinicolo in ordine decrescente:
 - I. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
 - II. Aree C (Aree rurali intermedie)
 - Per il comparto cerealicolo in ordine decrescente:
 - I. Aree C (Aree rurali intermedie)
 - II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
 - Per il comparto zootecnico in ordine decrescente:
 - I. Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo)
 - II. Aree C (Aree rurali intermedie)
- adesione ad un regime di qualità di cui alla Misura 3;
- Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto;
- Tipologia del richiedente, con premialità alle Organizzazioni di Produttori (OP) e alle Cooperative agricole di trasformazione/lavorazione riconosciute come OP, o che si impegnano a diventarlo prima dell'ammissione a finanziamento.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le aliquote di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, sono di seguito indicate:

Tipologia di beneficiario: Piccole e medie imprese

Aliquota di sostegno: 50%

Tipologia di beneficiario: Grande impresa

Aliquota di sostegno: 25%

La differenziazione delle aliquote di sostegno è determinata dalla esigenza di fornire maggiore incentivo alle imprese di minori dimensioni.

Per garantire l'efficacia degli investimenti sostenuti, questi debbono prevedere un costo totale minimo di € 200.000,00.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile agli aiuti è di 4 Meuro. Per gli investimenti di valore superiore la contribuzione pubblica sarà limitata al suddetto massimale di costo ammissibile, secondo le percentuali di cui sopra.

In ogni caso, nel rispetto del precitato limite massimo, il costo totale dell'investimento ammissibile è comunque subordinato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 4.2 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)

1305/2013[EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per una sana gestione finanziaria e il miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio della non conforme applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, ove pertinente.

R2: ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla realizzazione/ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di immobili destinati e/o da destinare all'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
- all'acquisto di immobili già destinati ad attività di cui al punto precedente.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

La selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- mantenimento degli impegni reciproci in caso di approccio associativo;
- mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- "cooperativa agricola di trasformazione/lavorazione", senza il possesso dei requisiti per essere riconosciuta come OP; oppure "impresa agroalimentare" con un accordo di filiera non vincolante.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi rischi in relazione:

- alla definizione della dimensione tecnica degli interventi;
- all'effettiva realizzazione di quanto approvato; nonché per la gestione delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- all'applicazione del criterio dell'innovazione;
- al doppio finanziamento;
- al controllo sulle imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- al controllo sulla partecipazione a forme associative o accordi di filiera da parte di imprese che hanno già aderito a progetti e/o accordi di conferimento finanziati nelle precedenti programmazioni

per i quali sussistono ancora impegni.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la spesa nei tempi previsti.

Può verificarsi anche una incompleta o difforme realizzazione del progetto e del mancato rispetto degli impegni.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e criteri di ammissibilità.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- agli accordi orizzontali;
- alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento di strutture e di impianti per stoccaggio/condizionamento, trasformazione/lavorazione e commercializzazione;
- all'introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere alle opportunità di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e garantire la sicurezza alimentare.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema gestionale e delle strutture addette al controllo.

8.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R1: predisposizione di documenti relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

R2: saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici.

Saranno indicate opportune procedure che consentono la corretta verifica delle spese relative:

- alla realizzazione/ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di immobili destinati e/o da destinare all'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
- all'acquisto di immobili già destinati ad attività di cui al punto precedente e in attività al momento dell'acquisto.

R7: saranno specificati i parametri e le fonti di controllo dei requisiti di ammissibilità e delle

caratteristiche relative all'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione e priorità.

In particolare saranno previste le condizioni relative al possesso dei requisiti per i quali la cooperativa agricola di trasformazione/lavorazione possa essere riconosciuta come OP e che l'impresa agroalimentare" presenti un accordo di filiera vincolante.

Saranno individuati modelli associativi che garantiscano gli impegni reciproci e definite le regole relative al mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

R8: saranno utilizzati manuali per le varie fasi del procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo. Nel corso del procedimento si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione tecnica degli interventi;
 - la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
 - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti ed approvati;
 - l'applicazione del criterio relativo all'innovazione;
- l'identificazione degli investimenti in base al tipo di prodotto e di intervento ai fini della demarcazione con altri fondi;
- il controllo sul sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- il controllo sulla partecipazione a forme associative o accordi di filiera di neo costituzione di imprese che hanno già aderito a progetti e/o accordi finanziati nelle precedenti programmazioni per i quali sussistono ancora impegni tra i soggetti beneficiari.

R9: saranno predisposte procedure per gestire le richieste di pagamento, prevenire e individuare irregolarità o errori ed evitare di effettuare la spesa e/o la rendicontazione in modalità non corretta.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al monitoraggio delle attività. Il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà vincolato al raggiungimento degli obiettivi. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli tramite banche dati.

R10: saranno definite le modalità di controllo e le inadempienze rispetto agli impegni.

Saranno specificate le forme di controllo sui requisiti di ammissibilità e sull'attribuzione dei punteggi e definite le regole per il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

In particolare saranno definite disposizioni relative alla:

- aggregazione tra gli agricoltori attraverso accordi orizzontali;
- realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento di strutture e di impianti per stoccaggio/condizionamento, trasformazione/lavorazione e commercializzazione;
- introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere a nuove

opportunità di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e alla sicurezza alimentare.

R11: è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente

Definizione di progetti integrati

Non pertinente

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Allo stato attuale non si rilevano nuovi requisiti, imposti dalla normativa comunitaria, ai quali le imprese devono adeguarsi e per i quali sarà concesso il sostegno. Eventuali nuovi obblighi saranno presi in considerazione successivamente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E' richiesta la certificazione energetica di cui al Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192, in sede di domanda di aiuto e, al termine degli interventi, in sede di domanda di pagamento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non previsti